

L'ANALISI

Marco
Piazza**Un'arma in più
con lo scambio
automatico
di informazioni**

L'illegittima detenzione di attività finanziarie all'estero è destinata ad essere molto più difficoltosa con l'avvio dello scambio automatico d'informazioni secondo lo standard Ocse in seguito all'adozione Dm attuativo da parte del Mef (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). L'efficacia dello strumento di contrasto all'evasione deriva da molti fattori combinati. Proviamo a esaminarli.

● I flussi d'informazione giungeranno all'amministrazione finanziaria italiana in formato elettronico, con periodicità annuale e in modo, appunto, automatico.

● Il perno dello scambio automatico sarà costituito dalla comunità degli intermediari finanziari, che sono generalmente soggetti a rigorosa vigilanza anche per l'antiriciclaggio.

● Saranno oggetto di comunicazione non soltanto i capitali e i redditi ma anche le persone che esercitano il controllo sull'entità titolare della relazione bancaria definite secondo criteri già in uso per l'antiriciclaggio.

● Saranno previste regole molto precise, poste a carico degli intermediari, per l'individuazione della effettiva residenza dei loro clienti. La cosiddetta «adeguata verifica» non si baserà solo su autocertificazioni dei clienti, informazioni contenute negli archivi elettronici o cartacei ma, per i rapporti di maggiori dimensioni, anche attraverso informazioni che gli intermediari acquisiranno dai cosiddetti «responsabili del rapporto» (che intrattengono il rapporto personale con il cliente).

Per quanto riguarda

l'Italia, l'impatto della combinazione dello scambio automatico d'informazione con la presunzione - prevista dall'articolo 38 del Dpr 600/1973 (e anche dall'articolo 12 del Dl 78/2009) - che gli investimenti di cui non sia giustificata l'origine siano redditi evasi nell'anno avrà effetti potenzialmente devastanti per chi si troverà non in regola con il fisco. Gli effetti si faranno sentire soprattutto dal 2018, quando lo scambio riguarderà anche Paesi come l'Austria, la Russia, l'Ungheria, le Bahamas, Hong Kong, Singapore, gli Emirati Arabi e Panama.

L'incognita e la certezza

L'incognita: gli intermediari finanziari italiani sono ormai assolutamente pronti a fornire i flussi automatici. Ci si chiede se lo stesso stia accadendo all'estero, specie in quei Paesi non particolarmente evoluti che difficilmente potranno sostenere gli importanti investimenti necessari per realizzare i software, potenziare i sistemi di controllo interno e garantire un'adeguata formazione del personale.

La certezza è che non sarà più tollerata l'imposizione dell'obbligo di compilare il quadro RW per le attività finanziarie depositate presso gli intermediari finanziari residenti negli Stati partecipanti e ancora di più che sia ammesso, in questi casi, il raddoppio delle sanzioni e dei termini d'accertamento.

